

## DELIBERA N. 108/26/CONS

### DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ADEGUATO E PROPORZIONATO DEGLI ARTISTI, INTERPRETI O ESECUTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 95/24/CONS PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DI RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E ASSIMILATE, IVI INCLUSE LE OPERE TEATRALI, AMMINISTRATE DA ARTISTI 7607 SOCIETÀ COOPERATIVA

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 maggio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* (di seguito, “LDA”);

VISTA la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di seguito, “Direttiva Copyright”);

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”* e, in particolare, l’art. 9 nel quale sono declinati i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”* (di seguito, “Decreto di recepimento”);

VISTO, in particolare, l’articolo 84 LDA, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. m) del Decreto di recepimento, ai sensi del quale l’Autorità, in difetto di accordo tra le Parti, stabilisce, secondo procedure previste da apposito regolamento, il compenso spettante per la remunerazione dei diritti previsti al medesimo articolo;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (di seguito, “Direttiva Barnier”);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”* (di seguito, “Decreto”);

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante *“Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”* (di seguito, *“Regolamento di procedura”*);

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19 che modifica l’art. 180 LDA e il Decreto;

VISTO l’art. 180 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, a mente del quale *“L’attività di intermediario (...) è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell’interesse 3 degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, recante *“Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”* (di seguito, *“Regolamento”*) e, in particolare, il Capo V, recante *“Determinazione del compenso in caso di difetto di accordo tra le Parti”*;

VISTA la delibera n. 469/24/CONS del 26 novembre 2024, recante *“Attuazione della delibera n. 95/24/CONS: integrazioni all’allegato B”*, con la quale sono state apportate modifiche all’Allegato B alla delibera n. 95/24/CONS;

VISTE, altresì, le *“Precisazioni in merito alla prima applicazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva”*, pubblicate sul sito dell’Autorità in data 17 luglio 2024;

VISTA la delibera n. 142/25/CONS del 27 maggio 2025, recante *“Valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti per l’anno 2024 ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A e dell’allegato B alla delibera n. 95/24/CONS”*;

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 22 marzo 2023, n. 131, recante *“Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 5 settembre 2018 n. 386 in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”* (di seguito, D.M.) ed, in particolare, l’articolo 1, comma 3 lettere f) e g);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

CONSIDERATO che l’articolo 84 LDA, come modificato dal Decreto di recepimento, stabilisce che:

- agli artisti interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche e assimilate *che nell’opera cinematografica e assimilata (, ivi inclusa l’opera teatrale trasmessa)* sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta un compenso adeguato e proporzionato per ciascun utilizzo dell’opera, a carico rispettivamente degli organismi di emissione (per le utilizzazioni via etere, via cavo e via satellite) e dei soggetti che esercitano i diritti di sfruttamento economico per ogni distinta utilizzazione;
- il compenso non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento;

CONSIDERATO che, prima della citata novella legislativa, la determinazione del compenso era demandata alla procedura prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; con la riforma, il legislatore ha espressamente previsto l’intervento dell’Autorità quale meccanismo sostitutivo e necessario in difetto di accordo tra gli interessati, al fine di garantire certezza ed effettività alla remunerazione degli artisti interpreti ed esecutori;

CONSIDERATO che, come sopra riportato, il titolo V del Regolamento, in esecuzione di quanto previsto all’articolo 84, comma 4, LDA, disciplina le modalità di svolgimento della procedura di determinazione del compenso ivi prevista in caso di difetto di accordo tra le Parti in merito al compenso dovuto agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, ai sensi del medesimo, e in particolare:

- l’articolo 17, comma 2, statuisce che, nell’ipotesi di cui sopra, una delle Parti può richiedere l’intervento dell’Autorità, la quale, nel decidere in merito alla determinazione del compenso, tiene conto della rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva o dell’entità di gestione indipendente calcolata secondo i criteri definiti nel regolamento;
- l’articolo 18, comma 1, statuisce che la richiesta di intervento dell’Autorità deve essere formalizzata per il tramite di un’istanza nella quale dare conto, con l’ausilio di apposita documentazione, delle ragioni che hanno impedito il raggiungimento dell’accordo sul compenso, nonché di aver compiuto ogni ragionevole sforzo a tal fine, inclusa una proposta economica già sottoposta alla controparte;
- l’articolo 19 statuisce che: i) la Direzione competente dà comunicazione alle Parti dell’avvio della procedura, trasmettendo alla convenuta l’istanza comprensiva di allegati e assegnando al contempo alla stessa, un termine, non inferiore a venti giorni per inviare all’Autorità e all’istante tutte le informazioni e i dati necessari alla determinazione del compenso e formulare la propria proposta economica; ii) il termine per l’adozione del provvedimento finale è di centocinquanta giorni decorrenti dalla notifica dell’avvio di cui alla lettera i), fatte salve le sospensioni dei termini sino alla ricezione delle informazioni di cui alla lettera i), nonché sino ad un massimo di trenta giorni in caso di approfondimenti istruttori;
- l’articolo 20 statuisce che il responsabile della procedura, ove lo ritenga opportuno, ovvero su espressa richiesta di una delle Parti, convoca le medesime per un’udienza di discussione, nell’ambito della quale, le Parti possono trovare un accordo. Nel caso in cui tale circostanza



non si verificasse, ciascuna delle Parti può formulare, entro quindici giorni dallo svolgimento dell'incontro, indicazioni o proposte integrative, nonché presentare ogni utile documentazione, da trasmettere alle Parti;

- l'articolo 21 statuisce, infine, che l'Organo collegiale stabilisce con proprio provvedimento se una delle proposte presentate risulti congrua, ovvero, nel caso in cui nessuna dovesse risultare congrua, determina, con proprio provvedimento, secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, il compenso su proposta della Direzione competente, specificando i parametri di quantificazione e le relative modalità di calcolo.

CONSIDERATO che ai fini della determinazione dell'equo compenso previsto dall'art. 84 LDA e dal Regolamento AGCOM approvato con Delibera n. 95/24/CONS occorre considerare i ricavi generati dal soggetto che svolge l'attività di utilizzazione rilevante, individuato nel caso di specie nella Società Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, "RTI", "l'istante" o "l'utilizzatore"), quale titolare della licenza e soggetto che effettivamente diffonde le opere protette. In tal senso, rileva quanto previsto dall'art. 107 LDA a norma del quale gli AIE hanno diritto *"a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento"*;

VISTA l'istanza di determinazione del compenso *ex art.* 84 LDA, e relativi allegati, presentata in data 24 giugno 2025 (rif. ns. prot. n. 0156464 e 0156457) da RTI in qualità di utilizzatore, a norma dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento per lo sfruttamento da parte della medesima delle opere cinematografiche e assimilate riconducibili al repertorio amministrato dall'organismo di gestione collettiva denominato Artisti 7607 Società Cooperativa a responsabilità limitata (di seguito, "Artisti 7607", "la convenuta" o "*la collecting*") per le annualità 2021 - 2024;

VISTA la comunicazione di avvio della procedura n. 2/25/ECAIE – CA, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, trasmessa a RTI e ad Artisti 7607 in data 18 luglio 2025 (rif. ns. prot. n. 0182688 e 0182693), che ha sospeso i termini della procedura ai sensi del comma 4 del citato articolo 19;

VISTE le osservazioni trasmesse dalla convenuta, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento, in data 22 settembre 2025 (rif. ns. prot.n. 0233482, 0233502, 0233503 e 0233505 del 23 settembre 2025) unitamente all'offerta economica;

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2025 si è svolta l'udienza di discussione prevista dall'articolo 20, comma 1, del Regolamento giusta convocazione delle Parti del 19 novembre 2025 (rif. ns. prot. n. 0296317);

RILEVATO che, nell'ambito della citata udienza di discussione, le Parti non hanno raggiunto un accordo;

VISTE le memorie integrative inviate da RTI e Artisti 7607 in data 13 gennaio 2026 (rif. ns. prot. n. 0009894, 0009889, 0009909, 0009915, 0009917, 0009918, 0009928, 0009929, 0009931 e 0009932, del 14 gennaio 2026), secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5 del Regolamento;

CONSIDERATO quanto segue in merito allo svolgimento della procedura, così come sopra sinteticamente descritta:

1. In data 24 giugno 2025, RTI ha presentato all'Autorità un'istanza finalizzata alla determinazione del compenso adeguato e proporzionato ai sensi dell'art. 84 LDA in merito all'asserito utilizzo da parte della stessa delle opere cinematografiche e assimilate ricomprese nel repertorio gestito da Artisti 7607 nel periodo 2021 – 2024.



- 1.1. Nel merito, l'istante, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento, nel premettere che R.T.I. *“con l'organismo di gestione collettiva Artisti 7607 ha concluso [...] accordi collettivi sino all'annualità 2020 compresa; in tali accordi le Parti hanno individuato [...], la somma totale dovuta per tutti gli utilizzi di opere cinematografiche e assimilate compiuti ai sensi dell'art. 84 LDA, da RTI e dalle altre Società del Gruppo Mediaset, per il totale di tutti gli AIE aventi diritto (enfasi aggiunta), quantificata nella cifra indicativa di euro <omissis> [...] per ciascuna delle predette annualità[...]. Per il periodo successivo, RTI ha avviato negoziazioni [...] versando anche diversi acconti per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 (<omissis>) ad Artisti 7607: acconti quantificati sulla percentuale di rappresentatività della stessa dichiarata sull'emesso dell'istante, sia pur con riserva di verificarla successivamente in contraddittorio”,* ha dato conto dell'articolato negoziato intercorso con Artisti 7607 a seguito della sottoscrizione delle scritture private inerenti ai citati acconti e della loro corresponsione. Tramite deposito agli atti della presente procedura delle citate scritture private, RTI ha precisato che, in quella sede, le Parti hanno concordato di *“mantenere ferma”,* la somma totale dovuta per tutti gli utilizzi *ex art. 84 LDA* pattuita nei precedenti accordi (2015-2020) e ha poi riferito quanto segue: *“Artisti 7607, dichiara di detenere una quota di rappresentatività, computata sugli utilizzi [...] compiuti ai sensi dell'articolo 84 LDA da RTI e dalle altre Società del Gruppo Mediaset [...] nel periodo 1.1.2021-31.12.2021, non inferiore al <omissis> sulle reti generaliste RTI [...]: quota dichiarata che quest'ultima si riserva di verificare; [...] nel periodo 1.1.2022-31.12.2022, non inferiore al <omissis>[...]; [...] nel periodo 1.1.2023-31.12.2023, non inferiore al <omissis> [...]; [...] nel periodo 1.1.2024-31.12.2024, non inferiore al <omissis>[...]. All'esito delle future verifiche e negoziazioni di cui in premessa, da compiere peraltro anche sui dati pervenuti anche dalle altre collecting [...] le Parti si impegnano reciprocamente ad avviare future negoziazioni per giungere [...] all'individuazione esatta di quanto spettante ad Artisti 7607[...], all'esito delle quali si procederà, [...] al versamento da parte di RTI dell'eventuale conguaglio ovvero da parte di Artisti 7607 alle eventuali restituzioni delle somme percepite in eccesso quale acconto.[...] la presente scrittura, regola esclusivamente un acconto sull'equo compenso dovuti ai mandanti artisti di 7607 e non riguarda i c.d. apolidi per i quali saranno raggiunti successivi separati accordi[...].* Tanto premesso, RTI ha rappresentato l'impossibilità di addivenire ad un accordo con Artisti 7607 nonostante la Società abbia intrapreso un *“percorso di determinazione analitica”* dei compensi in questione e abbia formulato alla *collecting* una offerta analitica. Pertanto, in data 26 maggio 2025, l'istante ha presentato alla convenuta una proposta economica (di seguito, ultima proposta economica) a *forfait* corrispondente a *“complessivi euro <omissis> per ciascuna annualità, al netto (enfasi aggiunta) del totale degli acconti già versati per le suddette annualità, pari ad euro <omissis> e, dunque, di euro <omissis> [...], in forza dei mandanti da quest'ultima dichiarati quale rappresentati [...]. In aggiunta al suddetto importo, RTI ha, altresì, proposto ad Artisti 7607 la corresponsione di un ulteriore importo, a titolo di compenso ex art. 84 LDA in relazione agli <<apolidi>> per le suddette annualità, pari ad euro <omissis> [...] per ciascuna delle annualità (per un totale complessivo di euro <omissis>), determinato in forza della quota media di rappresentatività dichiarata da Artisti 7607, pari al <omissis>”.*
- 1.2. Quanto poi alle ragioni sottostanti al fallimento delle negoziazioni, RTI ha rappresentato che *“nonostante la trasmissione [...] di tutte le informazioni necessarie da parte dell'istante ad Artisti 7607 [...], quest'ultima ha formulato nel corso delle negoziazioni [...] pretese economiche manifestamente eccessive e strumentali [...]; ad esempio [...] Artisti 7607 ha prospettato proprie percentuali di rappresentanza degli AIE prive di elementi probatori oggettivi [...] e incompatibili con le percentuali indicate dalle altre collecting maggiormente rappresentative; inoltre [...] ha preteso di sostenere distorte interpretazioni che disciplinano*



la qualifica di artista primario e comprimario, come pure quelle che si occupano dell'artista [...] «apolide», arrivando a quantificare le proprie pretese economiche senza alcuna razionale giustificazione[...]. Tale posizione di Artisti 7607 è stata mantenuta per anni nonostante RTI[...] abbia, altresì avviato i lavori per realizzare una propria Anagrafica di artisti, interpreti ed esecutori da definire in contraddittorio con tutte le collecting; il che ha portato ad un elaborato per l'anno 2021 dove è contenuto un elenco di tutti gli AIE aventi diritto per gli utilizzi di RTI S.p.A.[...]. Quando l'elaborazione dell'«Anagrafica Aie RTI» era ormai in dirittura d'arrivo, e preso atto dell'esigenza [...] di ricorrere a modelli negoziali analitici [...] ha formulato ad Artisti 7607 anche una proposta analitica (volta a disciplinare le annualità 2021, 2022 e 2023, che qui è da considerarsi reiterata [...] la quale è tuttavia rimasta priva di contestazione ragionevole. [...] sebbene RTI abbia a più riprese fornito i chiarimenti richiesti [...], le pretese a riguardo di Artisti 7607 sono state, ancora una volta, strumentali ne supportate da idonea documentazione, e ciò, sia nel an che nel quantum”.

- 1.3. Con riferimento, infine, all'entità del compenso richiesto e alla relativa metodologia di calcolo, RTI, per il periodo 2021 - 2024, ha reiterato ad Artisti 7607 la seguente offerta, datata 5 giugno 2023, così come sintetizzata nella sottostante tabella e integrata in sede di istanza con l'annualità 2024:

Anno	Equo compenso	Acconto	Da Versare
2021	«omissis»	«omissis»	«omissis»
2022	«omissis»	«omissis»	«omissis»
2023	«omissis»	«omissis»	«omissis»
2024	«omissis»	«omissis»	«omissis»
<b>Totale</b>	«omissis»	«omissis»	«omissis»

Pertanto, l'offerta complessiva formulata da RTI per le annualità in questione è da considerarsi pari ad euro «omissis», corrispondenti ad euro «omissis», già corrisposti ad Artisti 7607 a titolo di acconto, e ad euro «omissis» da versare, quale conguaglio.

La metodologia di calcolo adottata dall'istante per addivenire ai compensi sopra riportati è la seguente:

“l'Equo Compenso AIE Artisti 7607” si ottiene “moltiplicando la Quota AIE totale di ogni rete o servizio per la Percentuale di Rappresentatività di Artisti 7607”:

a) In relazione all'anno di competenza:

1) per le Reti Generaliste tenendo conto della rappresentatività effettiva per singola rete;

2) per le altre reti o servizi tenendo conto della rappresentatività media delle Rete generaliste [...]”.

$$\text{Equo Compenso AIE Artisti 7607} = (\text{Quota AIE totale}) \times (\%7607)$$

“c). La Quota AIE totale di ogni rete o servizio” è ottenuta “moltiplicando i Ricavi di ogni rete o servizio per la Percentuale di Protezione (d'ora in poi Mp%) e per l'Aliquota di Artisti 7607. [...]. Avremmo quindi:

$$\text{Quota AIE totale} = (\text{Ricavi}) \times (\text{Mp}\%) \times (\text{Aliquota})$$

[...] “i Ricavi di ogni rete o servizio sono i ricavi [...] imputabili a ciascuna Emittente, al netto della provvigione della concessionaria pubblicitaria pari al «omissis» [...]”.



d) “la Percentuale di Protezione (Mp%) di ogni rete” è determinata “per i servizi lineari, come il rapporto fra:

- La somma dei minuti di opere standard e del <omissis> dei minuti di opere di solo doppiaggio utilizzati dalla rete;
- Il totale dei minuti emessi da ogni rete. [...].”

“[...] Per totale minuti emessi si intende [...] la somma dei minuti emessi nell’anno di riferimento [...]”.

2. A seguito dell’avvio della procedura, Artisti 7607, in data 22 settembre 2025 con propria memoria ha: 2.1. dato conto dell’articolato negoziato intercorso tra le Parti e illustrato le ragioni sottostanti al mancato raggiungimento dell’accordo con RTI; 2.2. avanzato rilievi in ordine alla proposta economica formulata da RTI nell’ambito della procedura; 2.3. formulato la propria richiesta economica.

2.1. Quanto al primo profilo, Artisti 7607 ha premesso innanzitutto che “RTI S.p.A. negli accordi conclusi per il periodo dal 01.11.2013 al 31.12.2020 per il totale di tutti gli AIE aventi diritto, quantificato nella misura di euro <omissis>, ha riconosciuto ad Artisti 7607 i seguenti importi: anno 2018, euro <omissis>; anno 2019, euro <omissis>; anno 2020, euro <omissis> [...]. Per quanto riguarda le negoziazioni del periodo successivo annualità 2021, 2022, 2023, 2024, per le quali RTI ha riconosciuto ad Artisti 7607 un acconto di euro <omissis> per ciascun anno, [...] Artisti 7607 ha tenuto la medesima posizione di assoluta correttezza e buona fede [...] aderendo al percorso negoziale indicato dall’utilizzatore, [...] e condividendo l’iniziativa sulla redazione della Anagrafica AIE RTI. Una iniziativa quella di RTI, [...] che ha comportato per Artisti 7607 un ininterrotto e pluriennale impegno [...]. [...] con lettera del 01.03.2022 Artisti 7607 trasmetteva a RTI il file Generaliste 2021 - A7607 con evidenziati le interpretazioni e i criteri di attribuzione dei compensi [...]; con lettera del 07.07.2022 Artisti 7607 rilevava le differenze del set di caratteri sui nominativi stranieri e la mancanza di dati fondamentali all’identificazione degli artisti e varie incoerenze [...]; Artisti 7607 in data 26.10.2022 [...], rilevava l’esorbitante numero degli aventi diritto, la presenza di artisti non aventi diritto e le duplicazioni di nominativi, [...] e come in definitiva l’anagrafica non potesse essere condivisa [...] e successivamente, in data 13.12.2022, Artisti 7607 a conclusione dell’esame dell’anagrafica, trasmetteva ad RTI il file aggiornato Analisi Anagrafica AIE RTI [e allegata il file Algoritmo Artisti 7067 RTI2021]”. Quanto poi alla eccezionale manifesta eccessività e strumentalità delle pretese economiche avanzate da Artisti 7607, quest’ultima ha rappresentato che “[...] sulle critiche alle percentuali di rappresentanza di Artisti 7607, [...] occorre dire che, invece, le percentuali avanzate da Artisti 7607 consentono, eccome, il raffronto con le percentuali indicate dalle altre collecting maggiormente rappresentative, considerato anche che, nella realtà, il raffronto si riduce con la percentuale del competitor [...] Nuovo IMAIE. Va altresì rigettata, siccome inveritiera, strumentale e pregiudiziale, oltre che indimostrata, l’affermazione di RTI circa le distorte interpretazioni di Artisti 7607 delle norme che disciplinano la qualifica di artista primario e comprimario, così come le interpretazioni sugli artisti apolidi; prova ne sono, ad esempio, da un lato la piena collaborazione pluriennale tra le Parti sugli artisti aventi diritto, con scambio di dati e informazioni sulla Anagrafica AIE RTI e con trasparenti reciproche rettifiche[...]. Sulla proposta negoziale analitica di RTI del 05.06.2023, e limitata nella realtà alle sole annualità 2021 e 2022 per le quali, con più invii, sono stati trasmessi da RTI i dati dei ricavi e dei minuti protetti, [...], va preliminarmente osservato che, nella sorprendente inversione dei ruoli, la proposta invero rappresenta, [...] una vera e propria



«tariffa» dell'utilizzatore RTI con la quale sono preordinati gli elementi fondativi del compenso destinato agli AIE e quindi le unità di misura base, l'ammontare dei valori di riferimento e il prezzo finale. E, contrariamente da quanto affermato da RTI nell'istanza, Artisti 7607 ha esaminato attentamente la proposta dell'utilizzatore, evidenziando a RTI, [...] alcuni dei ragionevoli motivi per i quali la proposta non poteva essere condivisa, in particolare: i ricavi abbattuti del «omissis» al netto della provvigione della concessionaria pubblicitaria, che riducono arbitrariamente il volume dei ricavi di riferimento; i minuti protetti abbattuti al «omissis» per le opere di doppiaggio, che diminuiscono la reale copertura del palinsesto delle opere protette; l'aliquota AIE del «omissis» arbitraria e unilateralmente stabilita [...]. Ma non solo, Artisti 7607, pur non condividendo la proposta dell'utilizzatore e per non lasciare nulla di intentato, con riferimento alle annualità 2021 - 2022 e agli sfruttamenti lineari, simulava l'applicazione della sua tariffa e trasmetteva [...] a RTI, un dettagliato documento nel quale, oltre alla tariffa della collecting e al suo funzionamento, venivano posti a confronto i compensi richiesti dalla collecting secondo la propria tariffa e i compensi offerti da RTI secondo la sua tariffa, anche con riferimento alla quota del compenso per gli apolidi con due alternative[...] In data 26.02.2025 RTI contestava la quantificazione del compenso essenzialmente perché non conforme agli standard di mercato, asserendo che il compenso richiesto non fosse supportato dal metodo di calcolo e contestando altresì la richiesta del compenso apolidi [...] In data 17.03.2025 Artisti 7607 replicava, tra l'altro, di avere, invece, già dettagliatamente spiegato il metodo di calcolo e la formula utilizzata per determinare l'equo compenso, con la descrizione della tariffa, lo schema di funzionamento e i risultati del calcolo e di avere fornito a RTI ogni informazione su rappresentatività, aventi diritto, apolidi, tariffa e sul compenso dovuto. Sul tema apolidi allegava la nota delibera del 22 marzo 2017 della Autorità Antitrust sulla definizione dell'istruttoria nei confronti di Nuovo IMAIE per abuso di posizione dominante [...]. Con riferimento, infine, alle ragioni del mancato accoglimento da parte di Artisti 7607, dell'ultima proposta economica a forfait presentata da RTI, la convenuta ha rappresentato che [...] sul compenso complessivo agli AIE video di «omissis», niente di nuovo, RTI è attestata da 17 anni (!) sulla medesima proposta negoziale [...] la medesima proposta negoziale del 2008 quando l'IMAIE era il monopolista [...] e Mediaset aveva 9 canali [...]. A fronte della medesima offerta di «omissis» [...], nel 2024, RTI, contava, invece, nei suoi servizi 36 canali [...]. È di tutta evidenza che a fronte di un'offerta di contenuti enormemente cresciuta [...] l'offerta di RTI risulti superata [...]. In merito alla rappresentatività di Artisti 7607, va osservato che è senz'altro vero che Artisti 7607 ha prudentemente indicato una rappresentatività non inferiore al «omissis» circa sulle reti generaliste, ma è pur vero che non essendo stato definito l'accordo, le percentuali indicate non possono essere considerate definitive, considerate le continue attività delle collecting [...] che variano, inevitabilmente la quota di rappresentatività della collecting. [...] Va inoltre, segnalato che la quota di mercato di Artisti 7607(rappresentatività) secondo Agcom [...] è stata stabilita per il 2024 nella misura del 16,19%»

- 2.2. Per ciò che attiene, poi, ai rilievi relativi alla proposta negoziale avanzata da RTI, Artisti 7607 ha rappresentato quanto segue: “la proposta economica di RTI [...] non appare affatto analitica, ma piuttosto, sommaria. Essa, infatti, non è coerente con la proposta del 05.06.2023 espressamente richiamata nell'istanza [...]. Va osservato che la proposta di RTI secondo lo schema proposto, ha riguardato, in realtà solamente le annualità 2021 e 2022, considerando che solo per questi anni sono stati forniti i dati aggregati di cui all'allegato B della proposta negoziale;[...] E quindi, se i dati relativi dei canali sono stati forniti dall'utilizzatore, pur con diverse rappresentazioni [...] per l'anno 2023 [...] e per l'anno 2024 [...] e quindi dopo la presentazione dell'istanza all'Agcom per l'avvio della presente



*procedura - i dati aggregati 2023 e 2024 degli sfruttamenti, [...] non sono stati ancora forniti. Evidenziata la trasmissione discontinua e parziale da parte di RTI delle informazioni fondamentali previste dalla sua stessa proposta negoziale, [...] va ribadito come la proposta economica di RTI, <omissis>, formulata nella presente procedura, non corrisponda ai risultati della proposta negoziale analitica di RTI reiterata e richiamata ad ogni effetto nella presente procedura. E infatti, come in precedenza illustrato, Artisti 7607, ferma ogni contestazione all'impianto negoziale dell'utilizzatore, volendo simulare l'applicazione per il 2021 e 2022 della proposta da RTI, calcolava [...] per il 2021 un compenso di euro <omissis> per Artisti 7607, oltre ad euro <omissis> per la quota apolidi del <omissis> calcolata da RTI e secondo la delibera Antitrust; e in alternativa <omissis> per Artisti 7607, oltre a euro <omissis> per la quota apolidi del <omissis> calcolata da Artisti 7607 e secondo la delibera Antitrust; per il 2022 un compenso di euro <omissis> per Artisti 7607 oltre ad euro <omissis> per la quota apolidi <omissis> calcolata da RTI e delibera Antitrust; e in alternativa per Artisti 7607 euro <omissis>, oltre a euro <omissis> per la quota apolidi <omissis> calcolata da Artisti 7607 e secondo la delibera Antitrust. [...] Insomma, la proposta di RTI avanzata nella presente procedura, lungi dall'essere il risultato di una proposta negoziale analitica, è addirittura di gran lunga inferiore al compenso che spetterebbe ad Artisti 7607 secondo l'applicazione della proposta negoziale della stessa RTI, reiterata e richiamata ad ogni effetto dall'utilizzatore nella presente procedura. In ogni caso, siccome la proposta-tariffa [...] reiterata e richiamata RTI ad ogni effetto nella presente procedura, vanno qui illustrati i motivi, già illustrati nella corrispondenza intercorsa tra le Parti, per i quali la proposta negoziale analitica, la proposta - tariffa di RTI, non può essere condivisa. Se l'elemento dei ricavi va preso in considerazione, non si comprende perché tale valore debba essere abbattuto, secondo RTI, del <omissis> al netto della provvigione della concessionaria pubblicitaria ove, [...] la legge (ad es. artt. 107, 110-quater LDA), indica semplicemente i ricavi dell'utilizzatore e non i ricavi abbattuti dall'utilizzatore. I ricavi, nella tariffa di RTI, concorrono a determinare la quota AIE totale di ogni rete o servizio, [...], e quindi, al variare dell'importo dei ricavi, ovviamente corrisponde la variazione della quota AIE e più i ricavi sono contenuti, più diminuisce la quota AIE. Vale lo stesso per i volumi di sfruttamento, i minuti protetti secondo RTI andrebbero abbattuti al <omissis> per le opere di doppiaggio. [...] appare illogico voler valutare lo sfruttamento dell'opera al di sotto della sua durata originaria come illogico voler stabilire la durata delle opere di doppiaggio a ¼ della loro durata originaria. [...] Anche in questo caso i minuti protetti concorrono nella tariffa di RTI a determinare la quota AIE totale di ogni rete o servizio, [...]. Quindi la riduzione dei minuti protetti comporta una minore quota AIE. Peraltro, va notato, come nei bilanci di MFE-MediaForEurope N.V. delle annualità oggetto della presente procedura sia indicata una incidenza dell'utilizzo delle opere protette dell'audiovisivo (film, serie tv, etc.) sulla programmazione dei canali lineari italiani nettamente superiore [...] rispetto a quanto indicato da RTI nell'allegato B) della proposta per il 2021 e 2022[...]. Va inoltre ribadito che l'aliquota del <omissis>, arbitrariamente ed unilateralmente stabilita da RTI, non è stata oggetto di alcuna negoziazione tra le Parti. [...] Per quanto riguarda i dati del fatturato indicati da R.T.I. S.p.A. nel doc. 2 allegato all'istanza, il contenuto è da contestare nella sua interezza in quanto inattendibile, incompleto e parziale. [...] Artisti 7607 ha dunque proceduto ad acquisire i bilanci mancanti di MFE -MediaForEurope N.V., per il periodo 2021 - 2024 [...] al fine di completare le carenze nel doc. 2. allegato da R.T.I. S.p.A. all'istanza. Nell'analisi dei ricavi è necessario valutare se riferirsi solamente ai ricavi di R.T.I. S.p.A. o se, invece, occorre riferirsi ai ricavi consolidati dell'intero Gruppo Mediaset. [...] Da quanto riportato nell'istanza di RTI [...], e come risulta dai contratti sottoscritti [...] anche per gli acconti del periodo 2021 - 2024, le Parti hanno fatto riferimento agli*



*sfruttamenti all'intero Gruppo Mediaset, per tutti gli utilizzi di opere cinematografiche e assimilate compiuti ai sensi dell'art.84 LDA da RTI e dalle altre società del Gruppo Mediaset. E quindi, appare chiaro che i ricavi di cui si deve tener conto per la determinazione dell'equo compenso spettante ad Artisti 7607 per il periodo 2021 - 2024, sono i ricavi complessivi del Gruppo Mediaset. [...] L'andamento dei ricavi, fatta eccezione per il 2022, ha un andamento crescente [...]Pertanto, l'importo del compenso stabilito da RTI su base annua a tutti gli AIE video di <omissis> rappresenta soltanto lo <omissis> dei ricavi del Gruppo, somma che indubbiamente non rappresenta per gli AIE video un compenso adeguato e proporzionato [...]. Se si analizzano i costi operativi di R.T.I. S.p.A. nel periodo 2021 - 2024, in particolare i costi per prestazione e servizi [...]risultano in costante incremento nel periodo 2021 - 2024 [...]. Per quanto sopra esposto e dalla analisi dei bilanci di RTI S.p.A. e delle altre società del Gruppo Mediaset per il periodo 2021 - 2024, va quindi considerato che, a fronte di un incremento dei ricavi di R.T.I. S.p.A. e anche del Gruppo Mediaset nonché dell'aumento dei diritti pagati alle altre collecting, ma non del compenso destinato ad Artisti 7607 che addirittura si vorrebbe ridotto del <omissis> rispetto agli ultimi contratti conclusi, anche sotto il profilo di voler sempre mantenere lo stesso equo compenso di euro <omissis> per tutti gli AIE video, la proposta economica di R.T.I. S.p.A. non può essere considerata affatto congrua. Occorre inoltre ricordare che Artisti 7607, per approfondire l'analisi dei costi operativi Italia e ottenere gli elementi di confronto con il compenso destinato da RTI agli AIE video e percorrere, nel caso, una via negoziale alternativa e più semplice e diretta, al fine di tenerne conto nella remunerazione del fattore produttivo AIE, ha richiesto più volte a RTI il dettaglio dei costi operativi Italia, il costo del personale, degli acquisti, delle prestazioni di servizi e i costi diversi. Tale richiesta è stata avanzata più volte dalla collecting nel corso del 2022 ma è stata sempre respinta da RTI. [...]Pertanto, RTI, non condividendo con Artisti 7607 le informazioni richieste sui costi operativi Italia, ha impedito alla collecting di approfondire l'analisi e di ottenere gli elementi di raffronto con il compenso destinato da RTI agli AIE video.*

- 2.3. Quanto poi alla proposta economica, Artisti 7607, alla luce di quanto richiesto, ha quantificato, come segue, il compenso ad essa spettante da RTI per tutti gli utilizzi alla tessa riconducibili ai sensi dell'articolo 84 LDA: *“i compensi dovuti agli AIE mandanti di Artisti 7607 in un range compreso tra euro <omissis> ed euro <omissis> per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Gli importi sopraindicati devono essere considerati al lordo (enfasi aggiunta) degli acconti già ricevuti da Artisti 7607 di euro <omissis> per ciascun anno. Il compenso apolidi spettante ad Artisti 7607 pro-quota, andrà calcolato e determinato separatamente per ciascun anno anche con riferimento a quanto in seguito dedotto. Tali risultati devono intendersi provvisori. [...], in quanto “la sorprendente istanza di RTI per la determinazione del compenso per le quattro annualità mentre le negoziazioni stavano proseguendo e la mole degli utilizzi per ciascuna annualità[...] ha comportato la necessità di distribuire, nuovamente secondo la tariffa della collecting, i compensi [...] per ogni trasmesso di ogni tipologia di sfruttamento e per ogni annualità, secondo gli ultimi aggiornamenti dei database [...] anche per tenere conto delle variazioni nel frattempo intervenute nelle banche dati [...]. Per tali motivi, Artisti 7607, [...] ritiene necessario attendere le consuete fasi di test delle singole distribuzioni e le verifiche standard per definire esattamente il compenso richiesto per ciascuna tipologia di sfruttamento e per ciascun anno, e si riserva [...] di determinare la propria proposta nel corso della procedura, compreso il compenso spettante agli apolidi [...]”.* Nel merito poi dei criteri posti a fondamento della metodologia di calcolo proposta, la convenuta ha tenuto a precisare che: *“per determinare il compenso dovuto ai propri mandanti ha applicato la propria tariffa, assumendo: quali valori di riferimento, i ricavi e i minuti protetti (lineari), il prezzo di vendita e il numero delle*



*transazioni (TVOD), i ricavi, gli abbonati e le visualizzazioni (SVOD), i ricavi, gli utenti unici medi su base annua e legittimate streams (AVOD); per gli sfruttamenti lineari, come indicato nello schema di funzionamento della tariffa, il valore minuto base e pari al valore massimo teorico del valore base minuto (VbM)[...]. [...] la fonte dei dati è sempre RTI, fatto salvo che per gli abbonati SVOD - per i quali l'informazione non è stata fornita dall'utilizzatore e la fonte selezionata è stata mondomobileweb.it e Business24tv.it. - e, per gli utenti unici medi annui AVOD, per i quali l'informazione proviene dall'Osservatorio sulle comunicazioni Agcom; per l'anno 2024 l'applicazione della tariffa è limitata agli sfruttamenti lineari essendo ancora in corso la lavorazione dei dati di utilizzo relativi agli sfruttamenti non lineari; per la remunerazione da questi ultimi sfruttamenti, si ritiene si possa fare riferimento al compenso stabilito per l'annualità 2023.” Per ciò che attiene alla tariffa, dalla documentazione versata in atti e segnatamente nel documento recante “Tariffe emittenza ex art. 84 comma 2 L.D.A. (legge 633/41) fornitori di servizi media audiovisivi via etere, via satellite, via cavo”, la stessa prevede che “Per utilizzatori che forniscono servizi media audiovisivi lineari e non lineari via etere, via satellite, via cavo, direttamente o tramite reti di comunicazione elettronica comprese piattaforme web, OTT o all'interno di portali. Per ciascun esercizio sociale, sulla base della rendicontazione fornita dall'utilizzatore, la tariffa adotta i seguenti parametri: - criteri generali; - ricavi specifici sui servizi; - volume sfruttamenti; - parametri specifici di programmazione. Il rapporto su base annuale tra ammontare dei ricavi e volume di sfruttamenti determina diverse classi di appartenenza dell'utilizzatore ed un Valore base/minuto (VbM) per singola utilizzazione. Il compenso spettante agli AIE per ciascuna opera utilizzata risulta da:*

*VbM \* durata opera \* categoria opera \* nazionalità opera*

-----  
*AIE*

*Artisti 7607 rivendica i compensi AIE di propria spettanza.” Per ciò che attiene poi, allo schema di funzionamento della citata tariffa, relativo alle “reti lineari A7607”, nel sopraccitato documento si riporta che: “*

- 1) Parametro A: Ricavi di ciascun canale (comunicati dall'utilizzatore);*
- 2) Parametro B: Volume di sfruttamento di opere protette (minuti di opere protette trasmesse da ciascun canale – comunicati dall'utilizzatore);*
- 3) Valore massimo teorico del valore base minuto (VbM): 111 euro/minuto aggiornato secondo la rivalutazione monetaria ISTAT (contratto Artisti 7607-RAI relativo al periodo 1° novembre 2013 – 31 dicembre 2016 \_ RAI I, primetime, film, nazionalità Italia/reciprocità);*
- 4) Valore minimo teorico del valore base minuto (VbM): 0,5 euro/minuto.*

*La relazione fra i parametri A e B restituisce il valore base minuto (VbM) di ciascun canale nell'intervallo compreso fra il VbM massimo teorico ed il VbM minimo teorico. Il peso percentuale di ciascuna collecting (indicato nella colonna “% OGC”) è ponderato e tiene conto: dell'interpretazione attore/doppiatore, del ruolo primario/ comprimario, della nazionalità dell'opera, della tipologia dell'opera, del valore del canale e della fascia oraria. Il valore del canale è proporzionale ai ricavi e al volume di sfruttamento di opere protette.” A sostegno, infine, della adeguatezza della propria proposta, Artisti 7607, rappresenta che*



*“la quota AIE, [...] non è invece stata accettata da Artisti 7607 negli accordi sugli acconti dal 2021 al 2024” e che “La quota AIE proposta da RTI va messa in relazione con il compenso di <omissis> che RTI riconosce alle collecting. [...] La quota destinata agli AIE video rappresenta solo il <omissis> dell’equo compenso corrisposto da RTI, a fronte di ricavi realizzati per la massima parte con le reti televisive attraverso massicci sfruttamenti di opere protette dell’audiovisivo, che, come abbiamo visto, occupano addirittura più della metà del palinsesto dell’utilizzatore. [...] Anche in questo caso appare chiara la discordanza tra l’assoluto rilievo delle opere protette dell’audiovisivo nella programmazione di RTI, [...], e nei ricavi di RTI a fronte della marginale quota, immutata nel tempo, riconosciuta agli AIE video. [...] È indubbio che la quota AIE video deve essere valorizzata con riferimento al fondamentale apporto delle opere audiovisive nell’attività di RTI. [...] [...] sugli apolidi, va ricordato che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 22 marzo 2017 ha reso obbligatori gli impegni assunti da Nuovo IMAIE a chiusura dell’istruttoria A489 [...]. Nel determinare il compenso dovuto da RTI ad Artisti 7607 ed [...] si dovrà necessariamente tenere conto della citata delibera dell’Autorità Antitrust e della rilevante quota apolidi spettante ad Artisti 7607 nel 2021 e in parte del 2022. La tariffa di Artisti 7607 [...] è ragionevole e proporzionata per tutti i motivi e le ragioni sopra esposti e in rapporto al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, secondo la fondamentale rilevanza delle opere protette nei ricavi dell’utilizzatore ed anche tenendo conto della natura e della portata dell’uso delle opere protette che, come abbiamo visto, occupano la metà del palinsesto di RTI. La tariffa inoltre è ragionevole e proporzionata anche con riferimento al valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva [...]”.*

3. Tanto premesso quanto alle posizioni espresse dalle Parti, in data 15 dicembre 2025, si è svolta l’udienza di discussione prevista dall’articolo 20, comma 1, del Regolamento, nell’ambito della quale, come sopra anticipato, queste ultime non sono addivenute ad un accordo. Ciononostante, sia RTI sia Artisti 7607, pur mantenendo ferme le rispettive posizioni, hanno formulato, in un’ottica prettamente conciliativa, delle controproposte che comunque non hanno consentito la conclusione di un’intesa sui compensi in questione. In particolare, RTI ha presentato ad Artisti 7607 tre proposte, delle quali due “a forfait” e una “analitica”, che tuttavia non sono state accolte da Artisti 7607 in ragione, a parere di quest’ultima, del sottodimensionamento in valore delle stesse rispetto “al reale valore dell’equo compenso spettante sia ai propri mandanti che relativa alla c.d. quota apolidi.” Di contro, Artisti 7607 ha formulato a RTI una controproposta essenzialmente riconducibile alle condizioni economiche pattuite, in via forfettaria, nell’ambito dell’ultimo accordo con la stessa sottoscritto semplicemente rivalutate secondo gli indici ISTAT, ovvero pari a euro <omissis> per ciascuna delle annualità oggetto della procedura. In proposito, l’istante, nell’auspicare l’adozione di una metodologia di determinazione del compenso in via analitica, ha rappresentato di non poter accettare la proposta della convenuta, in quanto l’accordo concluso per il 2020 si basava su una percentuale di rappresentatività dichiarata di Artisti 7607 che, ad esito delle verifiche effettuate, si è rivelata sensibilmente più bassa.
4. In ossequio a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del Regolamento, in data 13 gennaio 2026, le Parti hanno depositato ulteriore documentazione e indicazioni integrative a supporto di quanto già rappresentato nei precedenti scritti difensivi, soffermandosi su specifici profili, così come di seguito sinteticamente riportati.
  - 4.1. RTI, nel premettere di non aver “mai interrotto la collaborazione con la collecting [...], e ciò nemmeno durante l’ultimo anno [...] ove ha continuato a fornire i dati richiesti da 7607,



quali i bilanci aggiornati [...], minutaggio dettagliato e utenti streaming [...], ha rappresentato, al contempo, di aver “puntualmente trasmesso a 7607, con scadenza trimestrale, tutto l’emesso in ossequio a quanto prescritto dalle norme applicabili, come risulta dalla tabella riassuntiva [...] presente nella relazione tecnica contabile redatta su incarico di RTI da parte di [...] Pricewaterhousecoopers [...]; Per le annualità 2021 e 2022, RTI trasmetteva a 7607 i dati di utilizzo con tutti i dettagli utili [...]; Per il 2023 e 2024, [...] ha comunque provveduto a trasmettere i dati richiesti da 7607 con tutti i dettagli pure richiesti in data 23 settembre 2025 per l’anno 2023 [...] e in data 17 novembre 2025 per il 2024 [...]. Da tutto quanto sopra risulta, quindi, non solo l’impulso continuo di RTI ad una corretta ricostruzione dei mandanti [...], ma altresì che, contrariamente a quanto dichiara 7607 [...], giammai 7607 individuava un’anagrafica corretta, e ciò sia rispetto ai dati pubblicamente accessibili [...] che su richiesta espressa di RTI, la quale ha condotto un laborioso controllo sui dati della collecting, che ha consentito di correggere errori a più riprese segnalati dall’istante, anche grazie alle verifiche effettuate, sempre da RTI [...]. D’altronde, rispetto alle dettagliate motivazioni espresse da RTI a sostegno delle ricostruzioni sottoposte alla collecting, mai 7607 ha fornito riscontri motivati a supporto [...] perciò, che, se da un lato RTI ha sempre puntualmente condiviso e motivato i dati raccolti, non ha riscontrato altrettanto scrupolo e dettaglio da parte della collecting in questione [...].

4.2. Con riferimento, poi, ai rilievi effettuati dalla convenuta rispetto alla proposta di accordo analitico formulata dall’istante e al relativo metodo di calcolo, RTI, nel ribadire di non aver mai ricevuto un riscontro in merito e di aver sempre trasmesso i dati a tal fine utili, inclusi i bilanci, ha rappresentato che “La collecting, a riguardo, dimentica di osservare che il fatturato dell’istante negli anni in considerazione ha subito flessioni, ed il dato è pubblico, con ricavi in diminuzione a fronte, invece, di un aumento del costo collecting. [...]. L’analisi dei dati di bilancio di RTI per il periodo 2011-2024 dimostra [...] tuttavia che, nonostante la progressiva contrazione dei Ricavi in Perimetro, la Società ha continuato a garantire una remunerazione costante e regolare a tutte le collecting. [...] Sul punto costi/ricavi, il grado di confusione supportato da 7607 aumenta in modo considerevole. [...] Si tratta, purtroppo, di un dato lontano dalla realtà e oggetto di evidente strumentalizzazione, visto che la società emittente/utilizzatrice per l’Italia, nell’ambito del Gruppo MediaForEurope N.V., è proprio la istante (RTI)- non già l’intero gruppo- e, conseguentemente, quanto i ricavi, quanto i costi, vanno rapportati alla medesima, non ad altre entità. 7607, invece, nella propria memoria, va addirittura oltre: con riferimento ai ricavi, riporta quelli di MFE, mentre rispetto ai costi, si riferisce solo a quelli di RTI [...]. Per fare un esempio dell’erroneità di detta impostazione, basti pensare che nei ricavi di MFE sono inclusi quelli di Mediaset España, sui quali -a livello locale- l’azienda spagnola parametra i compensi per le collecting locali. [...] Il bilancio consolidato di MFE – [...] fornisce una visione complessiva della situazione economico-finanziaria del gruppo ed ha, pertanto, un perimetro di analisi diverso rispetto a quello relativo a RTI e rilevante ai fini del calcolo dei compensi [...]. Ai fini della determinazione dell’equo compenso previsto dall’art. 84 LDA, occorre, infatti, considerare i ricavi dell’entità che svolge l’attività rilevante, ossia RTI, in quanto titolare della licenza e soggetto che effettivamente diffonde le opere protette. Includere i ricavi consolidati di MFE significherebbe introdurre componenti estranee alla base di calcolo, con il rischio di alterare il criterio di proporzionalità previsto dalla norma.”.

4.3. Per ciò che concerne, poi, il modello e la relativa offerta, proposto da Artisti 7607, l’istante ha rilevato come lo stesso, a suo parere, “non è corroborato da tutti i dettagli e i dati di input necessari ad una completa comprensione dello stesso ed evidenzia molteplici criticità. [...]”.



ovvero: “la valorizzazione base per minuto (VbM), elemento fondamentale del calcolo, viene stimata sulla base di parametri (resi noti solo parzialmente) e di un algoritmo non pienamente comprensibile. Per tale motivo, il parametro VbM risulta particolarmente variabile e può incidere in modo significativo sul calcolo dell’equo compenso, determinando oscillazioni rilevanti nell’importo finale spettante alla collecting; errata determinazione dei ricavi utilizzati nel modello; vengono, infatti, considerati i ricavi lordi specifici per canale, senza svolgere alcuna considerazione sulla correttezza degli stessi [...]; Il modello di Artisti 7607 non prevede il calcolo di una percentuale di rappresentatività basata sul valore economico generato dai mandanti, ma determina l’equo compenso in funzione del numero di artisti rappresentati. Tale criterio risulta non proporzionato rispetto al peso economico effettivo delle opere e può introdurre distorsioni significative. In tal modo si rischia di determinare una percentuale di rappresentatività non coerente con quella delle altre collecting, arrivando fino al paradosso in cui la somma delle percentuali di rappresentatività attribuite a ciascuna collecting supererebbe il 100%. Arbitraria è, d’altronde, anche la determinazione del parametro relativo alla nazionalità dell’opera, visto che 7607 non fornisce alcuna evidenza degli accordi di reciprocità esistenti, come invece è prassi da parte di tutte le collecting, pubblicando i riferimenti sui propri portali. Alla luce delle criticità riscontrate nel modello sopra descritto [...], nonché della scarsa base informativa trasmessa, esso non può essere condiviso dall’istante. [...] esso implicherebbe che il costo totale per remunerare il 100% della rappresentanza ammonterebbe per RTI a circa euro <omissis>, di fatto quasi raddoppiando il costo complessivo per RTI a fronte di ricavi sostanzialmente stabili, quindi alterando il mercato di riferimento.”.

- 4.4. Per quanto riguarda poi la questione inerente alla c.d. rappresentatività, RTI, nel premettere che “ai fini della definizione dell’equo compenso ex art. 84 L.d.A. [...] il dato principale ove partire per l’avvio del calcolo del dovuto è la rappresentatività di ciascuna collecting nel contesto considerato”, ha rappresentato che: “Negli anni tale aspetto è stato [...] discusso tra le Parti, posto che mai è stata individuata una soluzione condivisa, né la collecting in considerazione ha offerto elementi chiari, precisi e concordanti per poter ricavare questo dato [...]. In particolare, emerge che, proprio quando le Parti erano in disaccordo circa la percentuale di rappresentatività [...] ha accettato, in via transattiva, il pagamento di quanto offerto da RTI. Il fatto che ogni negoziazione portata avanti negli ultimi anni (in particolare, dal 2013 al 2020) non abbia avuto esito rispetto alla definizione della rappresentatività di 7607 fa emergere, piuttosto, che 7607 ha evidentemente ricevuto in pagamento sin dal 2014 una somma <omissis> [...]. Dall’esame degli accordi per gli acconti del 2021 - 2024 [...] risulta che 7607 ha dichiarato una rappresentatività media negli ultimi 4 anni non eccedente il <omissis> e che, in ogni caso, negli ultimi anni non è stata mai eccedente il <omissis>, da cui risulta, pertanto, non solo una rappresentatività ben inferiore rispetto a quella precedentemente dichiarata (prima del <omissis>, poi del <omissis>), ma anche inferiore rispetto a quella per cui sono stati percepiti i relativi compensi fino al 2020. Di ciò, d’altronde, ne è evidenza la lettera di 7607 a RTI del 28 giugno 2017 [...] ove sebbene 7607 [...] riferiva per iscritto di rappresentare ben il <omissis> sul palinsesto di RTI nel periodo novembre 2013 – dicembre 2014, ha sempre dato atto negli accordi formali di pesare molto meno [...]. Non ha pregio, a tal proposito, l’argomento di 7607 ove viene dedotto che «Va inoltre segnalato che la quota di mercato di Artisti 7607 [...] secondo Agcom [...] è stata stabilita per il 2024 nella misura del 16,19%». Ciò in quanto è noto che la rappresentatività indicata da codesta Autorità è basata su di un calcolo non analitico sul palinsesto dell’utilizzatore e, quindi, non effettivo, basato sul fatturato degli ultimi tre anni. [...] Risulta, perciò, evidente che il fatto che 7607 si limiti ad evocare la sola delibera in oggetto, senza



*alcun documento a sostegno e, soprattutto, senza contrastare in modo dettagliato i dati analitici offerti e condivisi da RTI con la collecting [...].”*

- 4.5. L'istante, poi, con riferimento alla condotta della convenuta, ha tenuto a rilevare che *“La [...] buona fede, invece, non sembra emergere dalla condotta della collecting, laddove, proprio mediante l'accesso al proprio sito <https://www.artisti7607.com/seconda-ripartizione-2025-dei-compensi/> [...] è possibile ricavare due notizie allarmanti. La prima, che molti utilizzatori non corrispondono somme da svariati anni. La seconda, che 7607 in data 24 ottobre 2025 comunica che a stretto giro «saranno in ripartizione i compensi RTI-Mediaset Generaliste 2024 (II semestre)». Da questa dichiarazione discendono ancora più allarmanti considerazioni. Ben oltre un anno fa, l'istante aveva corrisposto, in acconto, il 2024 [...], ora, da questa pubblicazione, pare evincersi che la collecting 7607 abbia dunque già distribuito ai propri mandanti l'equo compenso AIE sino al II semestre 2024, ovvero una distribuzione a saldo. Non vi è indicazione di somme che la collecting deve ancora recuperare a beneficio dei propri mandanti [...].”*
- 4.6. Infine, in allegato alla memoria l'istante ha depositato copiosa documentazione probatoria, comprensiva della già citata Relazione Tecnica commissionata alla Società PricewaterhouseCooper Business Services S.r.l. (di seguito, anche PcW), nell'ambito della quale è stata, tra le altre, fornita un'analitica descrizione della metodologia utilizzata al fine della quantificazione dell'offerta formulata da RTI, nonché gli elementi di input a tal fine utilizzati. Quest'ultima, inoltre, ha richiesto all'Autorità *“di ordinare a 7607 l'esibizione dei contratti stipulati tra 7607 e gli altri principali utilizzatori [...] ritenendo opportuno che vengano forniti all'Autorità tutti gli elementi che le possano consentire di conoscere a pieno gli standard di mercato”*.
- 4.7. Per quanto riguarda, poi, Artisti 7607, quest'ultima, nelle proprie memorie integrative, in via di premessa ha respinto *“le critiche mosse da RTI alle percentuali di rappresentanza di Artisti 7607 e le critiche sulle interpretazioni di Artisti 7607 delle norme che disciplinano la qualifica di artista primario e comprimario e sugli artisti apolidi, considerato che RTI non ha portato alcun elemento a sostegno delle sue infondate valutazioni”* e ha ribadito al contempo che *“che pur non condividendo la proposta negoziale di RTI, che rappresenta una vera e propria “tariffa” dell'utilizzatore RTI, [...] l'ha applicata, trasmettendo all'utilizzatore un documento per confrontare i compensi richiesti dalla collecting [...] con due alternative relative alla determinazione della quota apolidi; in seguito Artisti 7607 ha anche proposto all'utilizzatore di definire l'accordo secondo la tariffa della collecting ma considerando i ricavi comunicati da RTI <omissis> e i minuti protetti comunicati da RTI, dettagliando nuovamente il funzionamento della tariffa, il metodo di calcolo e la formula utilizzata per determinare l'equo compenso e dimostrando la concreta applicazione della tariffa per gli sfruttamenti lineari con il calcolo del compenso richiesto a partire dalla singola interpretazione dell'artista. Sulla proposta negoziale di RTI, va rimarcato che si tratta del medesimo compenso di <omissis> destinato agli AIE video dal 2008 [...] e, solo considerando un'offerta di contenuti audiovisivi dell'utilizzatore enormemente cresciuta [...] la proposta di RTI non può essere ritenuta adeguata né proporzionata [...]. Peraltro, la proposta economica di RTI di euro <omissis> annui non è analitica, [...] e non è neppure congruente con la proposta negoziale espressamente richiamata nell'istanza.”*
- 4.8. Con riferimento poi alle caratteristiche proprie dell'offerta presentata da RTI, la convenuta ha tenuto a ribadire le seguenti motivazioni per le quali la stessa non può ritenersi *“congrua”*, ovvero *“Sulla tariffa di RTI, considerato che i ricavi concorrono a determinare la quota AIE totale [...], e che, al variare dell'importo dei ricavi, corrisponde la variazione della quota AIE e [...] non sussistono valide ragioni per le quali i ricavi debbano essere abbattuti del <omissis> al netto della provvigione della concessionaria pubblicitaria, ove gli artt. 107,*



*110-quater LDA, ad esempio, indicano i ricavi dell'utilizzatore e non i ricavi abbattuti dall'utilizzatore. [...] Inoltre, considerato che nella tariffa di RTI i volumi di sfruttamento, i minuti protetti, concorrono a determinare la quota AIE totale [...], e che, al variare dei volumi di sfruttamento corrisponde la variazione della quota AIE e più i minuti protetti sono ridotti e più diminuisce la quota AIE, non sussistono valide ragioni per le quali i minuti protetti debbano essere <omissis> per le opere di doppiaggio, [...] Infatti, il valore dei minuti protetti delle opere di doppiaggio <omissis> comprime inspiegabilmente la durata reale dell'opera. [...] Va inoltre ribadito che l'aliquota del <omissis>, stabilita per il compenso AIE video, arbitrariamente ed unilateralmente stabilita da RTI, non è stata oggetto di alcuna negoziazione tra le Parti [...]. Con riferimento alla rilevanza delle opere protette dell'audiovisivo sulla programmazione dei canali lineari, va osservato che, [...], per le annualità in oggetto, nei bilanci di RTI tale incidenza è nettamente superiore a quanto indicato da RTI nella proposta negoziale e nei dati di utilizzo, [...], mentre nella negoziazione con Artisti 7607 viene, invece, evidenziata un'informazione di minore incidenza delle opere protette nei palinsesti quale base del calcolo del compenso spettante agli AIE. [...] Circa i dati di sfruttamento e i ricavi ai quali occorre riferirsi, considerato che secondo i contratti sottoscritti tra RTI e Artisti 7607 anche per gli acconti del periodo 2021-2024, le Parti hanno fatto riferimento agli sfruttamenti all'intero Gruppo Mediaset, [...], è indubbio che per l'individuazione delle interpretazioni degli AIE mandanti della collecting e la determinazione del compenso spettante agli AIE di Artisti 7607 occorra riferirsi ai dati di sfruttamento e ai ricavi consolidati dell'intero Gruppo Mediaset, MFE-MediaForEurope N.V., che deve essere considerato il vero utilizzatore finale delle opere cinematografiche e assimilate. [...] Va sottolineato che l'importo del compenso stabilito da RTI su base annua per tutti gli AIE video di euro <omissis> rappresenta soltanto lo <omissis> dei ricavi del Gruppo Mediaset, percentuale che per gli AIE video e quindi per gli AIE di Artisti 7607 non rappresenta un compenso adeguato e proporzionato [...] Per calcolare il compenso spettante ad Artisti 7607 risulta dunque determinante, ottenere i dati di sfruttamento delle opere cinematografiche e assimilate relative alle altre società del Gruppo MFE-MediaForEurope N.V. per il periodo 2021 - 2024, ulteriori rispetto ai dati di sfruttamento trasmessi da RTI. Con riferimento ai dati economici dell'utilizzatore, va confermata la contestazione del doc. 2 allegato all'istanza di RTI in quanto inattendibile perché conseguente a documenti contabili non allegati all'istanza, incompleto poiché non riporta i dati economici del 2024, oltreché parziale in quanto indica solo una parte dei ricavi di RTI. [...] Si rappresenta quindi all'Autorità la necessità di Artisti 7607, per individuare il compenso spettante ai propri AIE mandanti e della procedura, per addivenire ad una corretta e giusta determinazione del compenso, di acquisire le indispensabili informazioni relative agli utilizzi di opere cinematografiche e assimilate compiuti dalle altre società del Gruppo Mediaset. [...] Infatti, i complessivi compensi dovuti agli AIE mandanti di Artisti 7607 potranno essere calcolati dalla collecting in via definitiva e comunicati all'Autorità e a controparte - con la produzione di tutta la documentazione di dettaglio, per annualità, tipologia di sfruttamento, canale e AIE mandante avente diritto e con la puntualità analitica che contraddistingue l'operato della collecting - soltanto dopo avere ottenuto le fondamentali informazioni relative agli utilizzi [...] dalle altre società del Gruppo Mediaset, diversi da quelli ricevuti da RTI ai dati economici e ai ricavi MediaForEurope N.V.”.*

- 4.9. Infine, la convenuta, nel depositare ulteriore documentazione in allegato alla propria memoria, ha richiesto, nell'ambito di quest'ultima, che “l'Autorità, ritenuta la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art.21, comma 4 del Regolamento, relativi alle sopra indicate informazioni, disponga l'acquisizione per il periodo 2021 - 2024 degli



*utilizzi di opere cinematografiche e assimilate compiuti ai sensi dell'art.84 LDA dalle altre società del Gruppo Mediaset, diversi da quelli ricevuti da RTI, e dei dati economici e dei ricavi MediaForEurope N.V..”, riservandosi, pertanto “di determinare l'importo complessivo e definitivo del compenso per gli AIE mandanti di Artisti 7607 e della quota apolida spettante, per le annualità 2021 - 2024, all'ottenimento e l'analisi delle sopraindicate informazioni”.*

RITENUTO, pertanto, di svolgere le seguenti considerazioni di carattere generale in ordine allo svolgimento della procedura anche alla luce delle istanze formulate dalle Parti:

5. Innanzitutto occorre rilevare come la valutazione in ordine alla determinazione del compenso oggetto della presente procedura vada inquadrata nell'ambito di uno schema negoziale che, a partire dalla corresponsione di acconti fondati su scritture private sottoscritte tra le Parti, sulla base di determinate condizioni accettate e pattuite in via preventiva e previsionale da entrambe, prevede, a valle di *“verifiche e negoziazioni da compiere peraltro, anche sui dati pervenuti anche dalle altre collecting”* e della *“esatta individuazione di quanto spettante ad Artisti 7607”*, un sistema di verifica a saldo che, a seconda del risultato, si può risolvere, in caso di differenza positiva, nel versamento da parte dell'utilizzatore del relativo conguaglio (RTI), ovvero in caso di differenza negativa, nella restituzione, da parte della *collecting* (Artisti 7607), delle somme percepite in eccesso. Pertanto, la determinazione complessiva del compenso *ex art 84 LDA* su cui verte la presente procedura va inquadrata nell'ambito di una piattaforma negoziale *“bifasica”* che, a partire da una valutazione tendenziale effettuata di comune accordo tra le Parti *ex ante*, rimanda la determinazione definitiva del compenso ad esito di una trattativa inerente alla verifica puntuale di tutte le componenti atte a determinare il *quantum* complessivo da corrispondere. Su tale seconda *“fase”* del citato schema negoziale, si deve quindi inquadrare la valutazione che l'Autorità è chiamata in questa sede ad effettuare e che, dunque, non può prescindere, almeno nei punti essenziali così come in precedenza riportati, da quanto concordato dalle Parti, sia pur in via previsionale, nell'ambito delle citate scritture private, e dalla analisi della congruità e analiticità delle metodologie di quantificazione del compenso a tal fine approntate dalle parti al fine di verificare in maniera puntuale la presenza di eventuali somme in difetto o in eccesso rispetto a quanto già corrisposto. In tale prospettiva, l'Autorità tiene a ribadire, anche in questa sede, la necessità, da parte di utilizzatori e *collecting*, di improntare le negoziazioni per la concessione delle licenze al rigoroso rispetto dell'articolo 22 del Decreto, facendo ricorso a criteri oggettivi, ovvero a valori certi e non discrezionali che siano in grado di restituire agli aventi diritto, per il tramite delle *collecting*, un compenso adeguato e proporzionato. D'altra parte, è la stessa Autorità che, tramite la valorizzazione delle quote di rappresentatività delle *collecting* da effettuare secondo i criteri di calcolo declinati nella delibera n. 95/24/CONS e nel c.d. Allegato Tecnico, ha inteso indirizzare il mercato verso negoziazioni basate su dati analitici che siano quindi in grado di ovviare, tramite dati oggettivi, alle criticità tutt'ora in essere nei rapporti tra *collecting* e utilizzatori. A tal proposito, si ritiene oltremodo utile ribadire i principi enucleati dall'Autorità nell'ambito dell'atto di richiamo rivolto alle suddette categorie di soggetti con la delibera n. 322/25/CONS nella quale si legge, tra l'altro, che *“ai fini della corretta determinazione del corrispettivo dovuto per ogni utilizzo, è necessario che l'utilizzatore e le collecting negozino in buona fede la definizione di un accordo sulla base di tariffe predefinite eque, ragionevoli e proporzionali al tipo di utilizzo e commisurate alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente”*. Sotto tale profilo, è importante precisare, con riferimento alle quote di rappresentatività calcolate dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 142/25/CONS, che *“l'utilizzo del metodo di calcolo della rappresentatività adottato per l'annualità di*



riferimento è da intendersi applicato in via transitoria ed una tantum, [...]. Ciò in quanto, [...] la scelta metodologica operata dall’Autorità in tema di calcolo della rappresentatività è da intendersi fondata sul criterio dell’effettivo utilizzo delle opere da parte degli utilizzatori.[...] in considerazione della transitorietà del regime basato sul metodo del fatturato incassato su base triennale, che gli esiti del calcolo della rappresentatività di cui alla presente delibera, nel rispondere alle finalità perseguite dal legislatore, devono essere considerati come dei valori indicativi e non vincolanti laddove, nell’ambito di una negoziazione, un utilizzatore ed una collecting fossero in grado di disporre di dati analitici basati sull’effettivo impiego, da parte del primo, del repertorio della seconda”. Conseguentemente, “i pesi” delle collecting, così come calcolati dall’Autorità per l’annualità 2024, sono da intendersi basati su di un criterio una tantum di natura economica, in luogo di quello dell’effettivo utilizzo che verrà adottato a “regime”. Si ritiene utile sottolineare come gli accordi di natura forfettaria, in luogo di quelli basati su modelli di calcolo analitici, ancorché legittimi, non possono essere presi come benchmark di riferimento nell’ambito delle trattative tra collecting e utilizzatori proprio perché fondati su logiche che esulano dall’individuazione di criteri oggettivi di valorizzazione dei compensi; tale indirizzo, che affonda le proprie radici nel considerando 73 della Direttiva Copyright, è stato altresì confermato dall’Autorità nella delibera n. 220/23/CONS<sup>1</sup>, nella quale si legge che “In questo senso, per altro, si osserva che gli accordi che prevedono che il calcolo del corrispettivo dei proventi spettanti alla collecting tenga conto e sia commisurato all’effettivo utilizzo delle opere da parte dell’utilizzatore presentano un indubbio vantaggio rispetto ad accordi c.d. blanket o a forfait, in quanto è possibile fare riferimento a parametri oggettivi, quali, in particolare, quelli sull’impiego delle opere ed il loro relativo livello di consumo”. Ne consegue che laddove le Parti decidano di ricorrere all’intervento dell’Autorità, quest’ultima deve necessariamente tenere rigorosamente conto del quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché degli orientamenti dalla stessa a tal fine espressi, anche alla luce delle prassi di settore. Inoltre, la valutazione effettuata dall’Autorità deve essere contestualizzata al singolo caso specifico, avuto riguardo alle specifiche risultanze istruttorie emerse nell’ambito di ciascuna procedura. In tale prospettiva, si tiene a precisare che, in virtù degli acconti già corrisposti e quindi, in coerenza con lo schema negoziale in questione, la valutazione dell’Autorità, verterà, in questo caso, anche sull’annualità 2021.

6. Quanto poi alla condotta tenuta dalle Parti nell’ambito della presente procedura, preme in primo luogo rilevare come, pur a fronte di un complesso e articolato contraddittorio, Artisti 7607 non abbia presentato, al contrario di RTI, un’offerta puntuale, limitandosi, in un primo momento, a definire un range indicativo di valori (<omissis>- <omissis>) al lordo degli acconti ricevuti, riservandosi l’esatta definizione del compenso solo all’esito di asserite e generiche “fasi di test delle singole distribuzioni e le verifiche standard” e, in un momento successivo, a subordinare tale definizione all’ “acquisizione per il periodo 2021 - 2024 degli utilizzi di opere cinematografiche e assimilate compiuti ai sensi dell’art.84 LDA dalle altre società del Gruppo Mediaset, diversi da quelli ricevuti da RTI, e dei dati economici e dei ricavi MediaForEurope N.V.”. La condotta tenuta da Artisti 7607 non appare improntata ai canoni di buona fede e trasparenza non essendosi la stessa attivata per addivenire ad una puntuale quantificazione del compenso invocando motivazioni risultate contraddittorie e senza fornire in maniera puntuale e rigorosa i dati e le informazioni necessarie a chiarire la metodologia invocata. A titolo esemplificativo, si consideri quanto sostenuto in merito ai dati economici

---

<sup>1</sup> Recante “Conclusione del procedimento avviato nei confronti della società Netflix International B.V. per la violazione dell’articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (Contestazione 11/22/DSDI - n°proc. 13-GG)” pubblicata sul sito Agcom.



di MediaForEurope (sulla rilevanza dei quali vedi *infra*): Artisti 7607 prima afferma di “*aver proceduto ad acquisire i bilanci mancanti di MFE- MediaForEurope N.V. per il periodo 2021 - 2024 presso il registro delle imprese al fine di completare le carenze*”, salvo poi, in un secondo momento, riferire che “*per calcolare il compenso spettante ad Artisti 7607 è indispensabile ottenere i dati economici e i ricavi di MediaForEurope N.V. attraverso il deposito dei bilanci del periodo 2021 - 2024*”. Posto che i dati di bilancio, come per stessa ammissione della *collecting* sono pubblici e comunque agevolmente ottenibili tramite le banche dati a tal fine preposte, le argomentazioni addotte appaiono pretestuose. Del pari pretestuose appaiono le richieste della *collecting* riferite alle informazioni relative agli utilizzi delle “*altre Società del Gruppo Mediaset*” diverse da RTI, non comprendendosi, anche in questo caso, quali siano, in quanto non specificate da Artisti 7607, le “*altre società*” ricomprese in tale novero, essendo tra l’altro la composizione societaria di un gruppo un’informazione pubblica. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo agli acconti ricevuti, rispetto ai quali la *collecting* ha assunto una posizione non coerente rispetto a quanto convenuto in sede di scritture private; in particolare, per ciò che concerne la quantificazione complessiva del *budget* di *omissis* concordato in sede di acconti, per il complesso dei compensi dovuti per la totalità degli utilizzi a tal fine rilevanti, la *collecting*, dopo aver convenuto, in quella sede, di “*mantenere fermo*” tale valore previsionale, ha poi asserito, nell’ambito della procedura, che tale quota “*non è invece stata accettata da Artisti 7607 negli accordi sugli acconti dal 2021 al 2024*”. In proposito, come meglio chiarito in seguito, si sottolinea come, in sede di calcolo del compenso da corrispondere a titolo di equo compenso, RTI abbia provveduto alla quantificazione puntuale del *budget* totale da allocare, risultato distinto per ciascuna annualità, circostanza facilmente desumibile anche da Artisti 7607 a partire dalle tabelle riassuntive riportate in allegato alla Relazione Tecnica depositata agli atti dall’istante. Infine, anche per ciò che concerne la condivisione delle informazioni relative alla valorizzazione della rappresentatività, le posizioni manifestate dalla *collecting* nel corso della procedura sono risultate generiche e non supportate da adeguati elementi probatori. Tale questione costituisce un elemento di forte criticità nell’ambito delle interlocuzioni, pregresse ad attuali, tra le parti. Dalla documentazione acquisita agli atti della presente procedura, emerge come la stessa *collecting* non sia stata in grado di esprimere un valore certo circa la propria rappresentatività sostenendo, in maniera del tutto generica, che le percentuali di rappresentatività concordate in sede di acconti sono “*non definitive*”. A tale proposito, preme poi rilevare la dissonanza e l’incoerenza del dato dichiarato da Artisti 7607 nell’ambito degli accordi forfettari conclusi per le annualità 2018-2020, pari al *omissis* (apolidi inclusi) e quello in sede di acconti da individuarsi in un *range* che va dal *omissis* all’*omissis*. Sia pur con le inevitabili oscillazioni presenti da un anno all’altro, e pur con la quota apolida, è evidente come il *gap* tra i due ordini di rappresentatività accreditati dalla *collecting*, sia difficilmente riconciliabile. Infine, poi, il richiamo operato da Artisti al dato sulla rappresentatività alla stessa riferibile contenuto nella delibera n. 142/25/CONS, appare non conferente rispetto al caso di specie, né utilizzabile quale parametro di riferimento, in ragione di quanto sopra già argomentato.

7. RTI, nel depositare agli atti della procedura una proposta puntuale e in linea con il percorso condiviso dalle Parti in sede di acconti, si è adoperata per fornire ad Artisti 7607 e all’Autorità un quadro informativo il più analitico possibile rispetto agli elementi di calcolo che hanno concorso alla quantificazione della proposta producendo copiosa documentazione a sostegno, tra cui anche la già citata Relazione Tecnica redatta da PWC. Tale condotta appare finalizzata a dimostrare non solo la fondatezza della proposta, ma anche la riconducibilità della stessa all’alveo del meccanismo di acconto/conguaglio condiviso tra le Parti, da interpretare in termini di interdipendenza dei due momenti, pur rivestendo l’uno una natura previsionale e



l'altro di verifica analitica. Diversamente operando, si correrebbe il rischio di una distorsione dell'equilibrio del mercato di riferimento che resterebbe soggetto all'indeterminatezza dei compensi dovuti. Come già osservato da questa Autorità, la concorrenza tra *collecting*, laddove fondata non già sull'efficienza dei servizi offerti agli aventi diritto mandanti, ma intesa come competizione nelle tariffe negoziate con gli utilizzatori, rischia di determinare delle criticità non agevolmente superabili. A differenza delle consuete dinamiche concorrenziali nel commercio di beni e servizi, nelle quali la presenza di più soggetti comporta una riduzione dei prezzi o dei costi per gli utenti, in questo caso la presenza di più soggetti potrebbe tradursi in un incremento del costo pagato dagli utilizzatori. Questi ultimi, del resto, non hanno la possibilità di scelta tra una *collecting* e l'altra. L'utilizzatore deve corrispondere il compenso dovuto a tutte le *collecting* che amministrano diritti presenti in opere utilizzate, non potendo, nel caso di specie, selezionare gli artisti amministrati dall'una o dall'altra. In un contesto nel quale sono presenti più *collecting* per una stessa categoria di titolari dei diritti, appare pertanto evidente che la proporzionalità delle tariffe di cui all'art. 22, comma 4, del Decreto non solo deve essere valutata in rapporto al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, ma anche rispetto ai reali rapporti di forza tra i diversi soggetti presenti sul mercato. Alla luce di quanto premesso, il rispetto di quanto convenuto tra le Parti in sede di acconti, sia pur, si ribadisce, con i fisiologici margini connessi alla successiva e puntuale verifica degli stessi in sede di conguaglio, rappresenta uno strumento per scongiurare inefficienze nel funzionamento del sistema di remunerazione degli aventi diritto.

RITENUTO, conseguentemente, di svolgere le seguenti osservazioni in ordine alla congruità delle offerte presentate dalle Parti e delle relative modalità di calcolo, così come sopra descritte:

8. In via preliminare, come sopra anticipato, deve rilevarsi che l'offerta presentata da Artisti 7607 non risulta puntuale e definita, ma piuttosto riconducibile ad un *range* che non ha trovato nell'ambito della presente procedura una sua determinata ed univoca quantificazione. Cionondimeno, volendo analizzare nel merito entrambe le offerte e i relativi modelli di calcolo alle stesse sottesi, sia avuto riguardo alle singole annualità oggetto della procedura che all'intero arco temporale considerato unitariamente, la prima considerazione investe la forte divergenza in valore delle proposte, imputabile, in sintesi, ai due differenti modelli approntati dalle Parti.
9. Per ciò che riguarda Artisti 7607 deve rilevarsi l'incoerenza del *range* proposto rispetto agli importi complessivi ricevuti per le precedenti annualità: infatti, l'importo corrisposto da RTI ad Artisti 7607, in via transattiva e forfettaria (e come tale non basato su criteri analitici e puntuali), per il periodo 2018-2020, corrisponde in valore a circa la metà di quanto richiesto dalla stessa *collecting* nell'ambito della presente procedura, senza che tale consistente divario si fondi su motivazione rigorose. Con riferimento ai ricavi in perimetro, poi, in considerazione dei rilievi formulati dalla *collecting*, appaiono necessari alcune precisazioni.
10. La normativa di riferimento stabilisce che il compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori deve essere adeguato e proporzionato rispetto allo sfruttamento delle opere da parte dell'utilizzatore effettivo, principio che trova conferma nell'art. 17, comma 2, del Regolamento, il quale chiarisce che il parametro di calcolo è riferito al soggetto che utilizza le opere. Ne consegue che i ricavi da considerare sono quelli direttamente collegati alla diffusione delle opere da parte di RTI, quali introiti pubblicitari, ricavi da abbonamenti e altre forme di monetizzazione, in conformità al principio di proporzionalità sancito dalla normativa. Come correttamente illustrato nella Relazione tecnica di PWC depositata dalla parte istante, non è condivisibile la pretesa di Artisti di includere nella definizione dei ricavi



rilevanti i ricavi consolidati del Gruppo MFE “*poiché si andrebbero ad introdurre componenti estranee alla base di calcolo, con il rischio di alterare il criterio di proporzionalità previsto dalla norma. Per definire correttamente i ricavi da includere nel perimetro di calcolo del compenso, è necessario considerare congiuntamente i ricavi di RTI e di Publitalia '8017. Tale esigenza deriva dalla specifica organizzazione del Gruppo MFE, in cui l'attività di utilizzazione delle opere protette è svolta da RTI, mentre la raccolta pubblicitaria – che rappresenta una componente essenziale dei proventi generati dalla diffusione dei contenuti – è gestita da Publitalia '80. Poiché entrambe le voci sono direttamente riconducibili allo sfruttamento delle opere da parte dell'emittente televisiva, la loro aggregazione è indispensabile per rispettare il principio di proporzionalità sancito dall'art. 84 LDA e dal Regolamento AGCOM (Delibera n. 95/24/CONS), evitando una sottostima del valore economico effettivamente prodotto dall'utilizzazione*”. Si ritiene inoltre utile sottolineare che l'istante, nel corso dell'istruttoria, ha dato conto del fatto che, per il periodo 2011-2024, nonostante la progressiva contrazione dei ricavi, ha mantenuto costante e regolare la remunerazione delle *collecting* che rappresentano le diverse categorie di aventi diritto. In questa ottica, si collocano altresì gli acconti annualmente corrisposti dall'istante ad Artisti e fondati su di un valore della rappresentatività pari a circa il *<omissis>* per il quadriennio in questione.

11. Sotto un profilo strutturale, il modello di Artisti 7607 si impenna sul Valore base Minuto (VbM) che, secondo quanto asserito dalla *collecting*, si ottiene attraverso la relazione tra due parametri, entrambi forniti dall'utilizzatore: ovvero i ricavi di ciascun canale ed il volume di sfruttamento di opere protette (minuti di opere protette trasmesse da ciascun canale). Tale variabile, così come sempre riportato dalla convenuta, è da intendersi ricompresa in un intervallo ai cui estremi troviamo un VbM massimo teorico (pari a 111 euro/minuto) e un VbM minimo teorico (pari a 0,5 euro/minuto). In primo luogo, si osserva che Artisti 7607 non ha fornito alcuna informazione né una descrizione dettagliata e comprensibile dell'algoritmo utilizzato per il calcolo del valore base minuto a partire dai sopracitati parametri. La relazione tra ricavi di ciascun canale e i volumi di sfruttamento di opere protette, che secondo Artisti 7607 permette di ottenere il valore base minuto, è pertanto non nota nonostante sia il parametro fondante della metodologia adottata dalla *collecting*. Considerata la centralità rivestita da tale parametro nel modello proposto da Artisti 7607, anche in relazione al rapporto tra lo stesso e i valori del *range*, la convenuta avrebbe dovuto fornire tutti gli elementi metodologici e le corrispettive basi di calcolo necessarie a svolgere un'analisi sulla correttezza ed affidabilità del modello. Parimenti, anche la quantificazione del valore massimo e minimo del VbM, risultando sprovvista di qualsivoglia informazione in ordine alla loro determinazione, risulta arbitraria e discrezionale. L'impossibilità di svolgere un'analisi sulla correttezza ed affidabilità del parametro fondante della metodologia di calcolo proposta dalla convenuta, ovvero il VbM, ne inficia in radice la sua attendibilità e adeguatezza.
12. Del pari, Artisti 7607 ha sostenuto di basare il calcolo della propria percentuale di rappresentatività anche su variabili quali il ruolo primario/comprimario, la nazionalità dell'opera, la tipologia dell'opera, il valore del canale e la fascia oraria, senza tuttavia fornire qualsivoglia elemento di dettaglio in relazione alla metodologia a tal fine adottata, senza far menzione e specificare i pesi e le variabili approntate per ciascuno dei parametri sopra menzionati. L'unica valorizzazione della rappresentatività effettuata da Artisti 7607, agli atti della presente procedura e riferibile alle trattative intercorse nel 2024, risulta riportata all'interno di una tabella nella quale tale valore viene indicato come pari per il 2021 per le reti generaliste RTI all'*<omissis>* ed all'*<omissis>* per l'anno 2022 e nella quale è stato analogamente fissato quello relativo all'equo compenso riferito ai canali generalisti, spettante



alla stessa, omettendo di fornire ogni indicazione su come ottenere tale valore, a partire dal dato dei ricavi complessivi dell'utilizzatore. Per quanto riguarda poi le reti tematiche e *pay* di RTI, nella citata tabella viene riportato solo il dato relativo all'equo compenso complessivo. Pertanto, da quanto sopra rappresentato, emerge come la *collecting* non abbia inteso fornire gli elementi e le informazioni necessari a consentire la verifica sulla coerenza ed affidabilità dei valori proposti.

13. Quanto a RTI, l'offerta presentata e il modello di calcolo sotteso alla stessa presentano una rigorosa coerenza logica risultando fondati sul ricorso a variabili tipicamente utilizzate nell'ambito del calcolo del compenso oggetto della procedura e in linea con quanto statuito in sede di scritture private relative agli acconti. A partire, infatti, dal *quantum* corrisposto in tale sede, l'istante, secondo il percorso ivi delineato, ha proceduto, a seguito di verifiche analitiche compiute sui parametri condivisi e tenendo in considerazione i dati pervenuti dalle altre *collecting*, alla determinazione complessiva del compenso *ex* articolo 84 LDA dovuto ad Artisti 7607, scomputando a tal fine, quanto già corrisposto a titolo di acconti.
14. Per quanto riguarda poi, il modello di calcolo proposto dall'istante, quest'ultimo determina, in primo luogo, l'equo compenso complessivo per ciascun canale da attribuire agli AIE, tramite la moltiplicazione matematica, per ciascuno di essi, dei ricavi (al netto delle spese di raccolta pubblicitaria) per la percentuale dei minuti protetti per l'aliquota dell'equo compenso: una volta determinato tale valore, quest'ultimo viene moltiplicato per il fattore di rappresentatività di Artisti 7607. RTI ha adottato, per le proprie reti generaliste un modello analitico, e non incentrato su dati economici, che basandosi sui dati puntuali dell'emesso delle tre reti generaliste, assegna un punteggio a tutte le opere trasmesse sulla base del minutaggio, dei parametri di provenienza e tipologia dell'opera, corredando tale esercizio con tutta la documentazione di dettaglio idonea a consentire la verifica e l'analisi sulla correttezza ed affidabilità della metodologia adottata. Per ogni opera trasmessa il valore è stato poi ripartito tra gli AIE aventi diritto sulla base del ruolo svolto (primari/comprimari) e della tipologia di prestazione applicando criteri di ponderazione trasparenti e coerenti con le disposizioni normative. Per ciascuna delle tre reti generaliste la rappresentatività di Artisti 7607 è stata calcolata attraverso il rapporto tra il punteggio totale degli AIE che sono mandanti di Artisti 7607 e il punteggio totale di tutti gli AIE per ciascun anno. Per le reti non generaliste (tematiche e *pay*) RTI ha stimato la rappresentatività di Artisti 7607 come la media ponderata delle reti generaliste. La documentazione a tal fine prodotta da RTI risulta estremamente dettagliata e facilmente comprensibile. Si deve anche osservare che secondo la metodologia adottata da RTI, la rappresentatività dei canali generalisti si attesta, per il quadriennio di riferimento, *omissis*, mentre dai dati forniti da Artisti 7607 tale fattore, sempre con riferimento al sopra citato periodo, sembrerebbe assumere un valore univoco e costante.
15. Infine, appare importante rilevare come il modello proposto da RTI, anche avuto riguardo alle componenti contestate da Artisti 7607, quali la valorizzazione della c.d. aliquota equo compenso e la percentuale di abbattimento - contestazioni, si ricorda, mai seguite da proposte alternative – rappresenti uno *standard* i cui parametri vengono applicati dall'utilizzatore anche ai *competitor* della *collecting*: tale modello consente una valorizzazione del compenso complessivo dovuto in linea con i pesi di tutte le *collecting* di riferimento. In assenza di elementi provati che consentano la valutazione di percentuali alternative, le stesse, proprio perché inserite in una logica di coerenza di sistema, ovvero in un modello adottato da RTI nei confronti anche dei concorrenti di Artisti 7607, sono da ritenersi in linea con la generale struttura del modello proposto da RTI.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, di ritenere congrua l'offerta di RTI;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

1. L'ammontare complessivo dell'equo compenso spettante ad Artisti 7607 per gli utilizzi *ex art. 84 LDA* da parte di RTI è pari, per le annualità 2021 - 2024, ad un valore complessivo degli acconti già corrisposti ad euro *<omissis>*, così articolato: euro *<omissis>* per l'annualità 2021, euro *<omissis>* per l'annualità 2022, euro *<omissis>* per l'annualità 2023 ed euro *<omissis>* per l'annualità 2024.
2. Pertanto, in considerazione dell'importo complessivo degli acconti corrisposti da RTI ad Artisti 7607, per le annualità 2021 - 2024, pari a euro *<omissis>*, corrispondenti a euro *<omissis>* per ciascuna delle stesse, il compenso da corrispondere a saldo è pari a euro *<omissis>*, così articolato: euro *<omissis>*, per l'annualità 2021, euro *<omissis>*, per l'annualità 2022, euro *<omissis>* per l'annualità 2023 ed euro *<omissis>* per l'annualità 2024.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica

Il presente provvedimento è notificato alle Parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella